

## JOINT RESEARCH UNIT (JRU) COMUNE DENOMINATA ELIXIR-IIB

### REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

#### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento intende disciplinare il funzionamento degli organi della JRU nonché le modalità di organizzazione e coordinamento interno della stessa.

#### **Art. 2 – Organi della JRU**

Sono organi della JRU:

- l'Assemblea Generale
- il Comitato di Gestione e Coordinamento
- Il JRU Manager (Head of Node)
- Il Coordinatore dell'attività Amministrativa e Contabile

#### **Art. 3 – Assemblea Generale**

- a. L'Assemblea Generale (AG) è costituita ed opera secondo le modalità e con i poteri indicati all'articolo 7 dell'accordo costitutivo della JRU. E' inoltre compito dell'Assemblea Generale:
  - eleggere i membri del Comitato di Gestione e Coordinamento;
  - approvare il Regolamento di funzionamento e le eventuali modifiche;
- b. All'Assemblea Generale possono partecipare invitati senza diritto di voto in base a specifiche richieste dell'Assemblea stessa.
- c. L'Assemblea Generale è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto o loro delegati, ed è presieduta dal JRU Manager. Il JRU Manager nomina di volta in volta un segretario responsabile della redazione di un verbale che deve pervenire ai partecipanti di norma entro i 15 giorni successivi alla riunione. Il verbale si considera accettato qualora non provengano commenti entro cinque giorni dall'invio. Il Coordinatore mantiene copia di tutti i verbali nella loro versione definitiva.
- d. L'Assemblea Generale viene convocata almeno una volta l'anno tramite comunicazione da parte del JRU Manager. La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea e deve essere accompagnata da un ordine del giorno. I membri dell'Assemblea Generale ed i loro delegati possono proporre ulteriori punti da discutere, da inserire nell'Ordine del Giorno a discrezione del JRU Manager, entro sette giorni dall'invio della convocazione. L'Assemblea Generale, una volta riunita, può decidere l'aggiunta di uno o più punti non inclusi precedentemente nell'ordine del giorno.
- e. I membri dell'Assemblea Generale possono richiederne, a maggioranza semplice, la convocazione suggerendo uno o più punti da inserire nell'ordine del giorno.
- f. Le decisioni in capo alla JRU possono essere prese dall'Assemblea Generale alle seguenti condizioni.

Decisioni per le quali è richiesta la maggioranza semplice:

- Approvazione o modifica del Regolamento, salvo la modifica delle condizioni di adozione delle decisioni;
  - Approvazione del Piano di Attività Annuale e dei piani finanziari eventualmente associati
  - Approvazione di interpretazioni dell'Accordo e del Regolamento
  - Approvazione di incarichi esterni alla JRU ed assegnazione delle responsabilità relative.
  - Approvazione e modifiche ai membri del Scientific Advisory Board
  - Convocazione di una seduta dell'Assemblea Generale
  - L'aggiunta di uno o più punti all'ordine del giorno di una seduta dell'Assemblea Generale
  - Ogni altra decisione che non rientri tra quelle che richiedono la maggioranza qualificata
- In caso di parità, prevale il voto del JRU Manager.

Decisioni per le quali è richiesta la maggioranza qualificata di due terzi:

- Ammissione di nuovi membri e membri associati
- Modifica dell'Atto costitutivo (accordo JRU)
- Modifica delle condizioni di adozione delle decisioni

- Espulsione di una parte dalla JRU per gravi motivi
- Revocazione dell'associatura ad un membro associato
- Scioglimento della JRU
- Modifica della composizione del Comitato di Gestione e Coordinamento

#### **Art. 4 – Comitato di Gestione e Coordinamento**

- a. Il Comitato di Gestione e Coordinamento (CGC) è costituito ed opera secondo le modalità e con i poteri indicati all'articolo 6, dell'accordo costitutivo della JRU.
- b. I membri eletti del CGC sono scelti tra i membri dell'Assemblea Generale mediante una votazione a scrutinio segreto. Ciascun membro dell'Assemblea può esprimere una preferenza per il rappresentante delle e-infrastrutture e due per i rimanenti membri del CGC.
- c. I membri del CGC restano in carica per cinque anni. L'AG ha la facoltà di sostituire uno o più membri del CGC in caso di cessazione con votazione a scrutinio segreto secondo quanto stabilito nell'articolo 7 dell'atto costitutivo della JRU.
- d. Il Comitato di Gestione e Coordinamento è presieduto dal JRU Manager il quale provvede alla convocazione di una riunione del comitato ogni volta lo ritenga opportuno o su richiesta scritta (via lettera, email o fax) di almeno due membri. Dalle riunioni, di norma, si redige un verbale a firma del JRU Manager e di un altro membro che assume le funzioni di segretario.
- e. Oltre a quanto specificato all'articolo 6 comma 8 dell'accordo costitutivo della JRU, è compito del Comitato di Coordinamento:
  - formulare un piano di attività annuale da presentare all'Assemblea Generale.
  - presentare all'Assemblea Generale un rapporto annuale di attività.
- f. Il Comitato di Coordinamento può dotarsi di un regolamento interno che ne disciplini il funzionamento, qualora si rendesse necessario.

#### **Art. 5 – JRU Manager**

- a. Il JRU Manager è nominato ed opera secondo le modalità e con i poteri indicati all'articolo 5, commi 1 e 2, dell'accordo costitutivo della JRU.

#### **Art. 6 – Coordinatore dell'attività Amministrativa e Contabile**

- a. Il Coordinatore dell'attività Amministrativa e Contabile è nominato ed opera secondo le modalità e con i poteri indicati all'articolo 6, commi 5 e 6, dell'accordo costitutivo della JRU.

#### **Art. 7 - Comitato Scientifico**

- a. Il Comitato Scientifico o Scientific Advisory Board (SAB) di ELIXIR-IIB è un organo con funzione di indirizzo e consultazione secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'accordo costitutivo della JRU.
- b. Il SAB è costituito da personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito della comunità scientifica internazionale.
- c. Non possono far parte del SAB personalità con affiliazioni in istituzioni parte di ELIXIR-IIB o coinvolte in attività legate a quelle di ELIXIR-IIB.
- d. Il SAB è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri. Ogni nuovo membro deve aver ricevuto il supporto di almeno due membri dell'Assemblea Generale e accettare esplicitamente l'incarico offertogli dal JRU Manager.
- e. I membri del SAB rimangono in carica per tutta la durata della JRU, salvo esprimano al JRU Manager la volontà di rinunciare al ruolo o sopravvengano cause di forza maggiore che rendano impossibile la partecipazione del membro ai lavori del SAB.
- f. Ogni modifica alla composizione del SAB, ivi compresa la sua prima costituzione, deve essere approvata dalla maggioranza dell'Assemblea Generale.
- g. Il SAB si riunisce almeno ogni dodici mesi, anche per via telematica, per valutare i progressi delle attività di ELIXIR-IIB e rispondere alle domande di indirizzo poste dal JRU Manager, dal Comitato di Gestione e Coordinamento o dall'Assemblea Generale. Il JRU Manager fornirà al SAB una relazione sulle attività ELIXIR-IIB almeno 30 giorni prima di ogni riunione del SAB.
- h. Il SAB può decidere di dotarsi di un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

- i. Le valutazioni ed i pareri del SAB non sono vincolanti ma devono essere poste all'ordine del giorno della riunione dell'Assemblea Generale immediatamente successiva e sottoposte a votazione in caso includano azioni specifiche da intraprendere.

### **Art. 8 – Deleghe**

Ciascun membro dell'Assemblea può delegare una persona fisica a partecipare in sua vece ad una riunione tramite comunicazione scritta indirizzata al JRU Manager. Il delegato può essere già membro dell'Assemblea Generale ma nessun membro può avere più di due deleghe. Il delegato assume gli stessi diritti, ruoli e doveri del delegante. La delega non è permanente e deve essere conferita per ogni singola riunione.

### **Art. 9 – Ammissione di nuovi membri alla JRU**

- a. L'ammissione di nuovi membri avviene con le modalità indicate all'articolo 3, comma 12, dell'accordo costitutivo della JRU. La richiesta di adesione, inviata al JRU Manager dal legale rappresentante dell'istituzione che fa richiesta di adesione o da un suo rappresentante, dovrà rispettare i criteri stabiliti dall'Art. 10 (membri effettivi) o dall'Art. 11 (membri associati) del presente regolamento ed essere formulata seguendo le indicazioni presenti nel form della Node Application di ELIXIR (Allegato 1), in particolare deve contenere una sintetica motivazione che illustri il contributo apportato al portfolio di risorse e servizi attualmente a disposizione o gestiti nell'ambito della JRU.
- b. L'adesione, per diventare effettiva, deve essere accolta dall'Assemblea Generale con votazione a maggioranza qualificata dei  $\frac{2}{3}$  entro un anno dalla presentazione della domanda.
- c. Il CGC effettua attività istruttoria sulle nuove domande di adesione valutando il soddisfacimento dei requisiti per l'ammissione in qualità di membri effettivi, di cui all'art.10, comma a). In tal caso il CGC ha facoltà di richiedere, con votazione a maggioranza semplice, che venga acquisito il parere del SAB in merito alla richiesta di adesione prima di procedere alla votazione di cui al comma b. Nel caso i requisiti di cui sopra non siano pienamente soddisfatti il CGC può decidere di proporre all'Istituzione richiedente di aderire in qualità di membro associato, secondo quanto previsto dall'art 10bis.

### **Art 10 – Criteri per l'ammissione di nuovi membri effettivi alla JRU**

L'ammissione di nuovi membri effettivi è prevista all'articolo 3, comma 12, dell'accordo costitutivo della JRU che ne demanda le modalità a questo regolamento.

- a. Possono richiedere di diventare membri della JRU istituzioni pubbliche della ricerca o consorzi a prevalenza pubblica, o enti privati attivi nel campo della ricerca e sviluppo nell'ambito della bioinformatica, che siano di rilevanza nazionale, e in grado di offrire un contributo significativo all'infrastruttura e che non siano già membri effettivi della stessa. I criteri di rilevanza nazionale e contributo all'infrastruttura si ritengono soddisfatti se sono rispettati almeno due dei seguenti tre requisiti:
  - a. Numero di unità di personale dipendente di almeno 500 unità
  - b. Importante, continuato e dimostrabile impegno nello sviluppo di risorse bioinformatiche di eccellenza e/o nella produzione di ingenti quantità di dati biologici.
  - c. Disponibilità di rilevanti risorse IT che possano essere condivise e integrate nell'infrastruttura ELIXIR-IIB
- b. La richiesta di adesione, formulata come già illustrato nell'art. 9, viene in primo luogo valutata dal CGC per verificare il soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti nel punto precedente, e successivamente deve essere ratificata dall'Assemblea Generale, sentito eventualmente il parere del SAB, anche attraverso votazione telematica.
- c. Il nuovo membro dovrà accettare formalmente l'accordo costitutivo della JRU, con atto separato sottoscritto dal legale rappresentante come da art.3 comma 12 della JRU, nel quale si dichiara anche di accettare il presente regolamento. Come previsto dall'art. 7 comma 2 dell'atto costitutivo della JRU il legale rappresentante dovrà contestualmente indicare il suo rappresentante nell'Assemblea Generale.

- d. I nuovi membri possono recedere dalla JRU secondo quanto previsto dall'art. 13 dell'atto costitutivo della JRU.
- e. L'Assemblea Generale può revocare l'adesione alla JRU di uno dei suoi membri, a causa di inadempienza, secondo quanto stabilito dall'art. 13 dell'atto costitutivo della JRU.

#### **Art 10 bis – Ammissione, revoca, diritti e doveri dei membri associati alla JRU**

- a. L'ammissione di nuovi membri associati è prevista all'articolo 3, comma 12, dell'accordo costitutivo della JRU che ne demanda le modalità a questo regolamento.
- b. Possono richiedere di diventare membri associati della JRU istituzioni pubbliche e private, ovvero industrie biotecnologiche o farmaceutiche attivi nella ricerca nel campo delle Scienze della Vita, delle Biotecnologie e della Biomedicina e che abbiano interesse a collaborare alle attività della JRU ma non abbiano i requisiti previsti per i membri effettivi dall'Art. 10 del presente regolamento.
- c. La richiesta di adesione, formulata come già illustrato nell'art. 9, deve essere ratificata dall'Assemblea Generale, anche attraverso votazione telematica.
- d. Il membro associato dovrà accettare formalmente l'accordo costitutivo della JRU ed il presente regolamento attraverso un atto sottoscritto dal suo legale rappresentante.
- e. Il membro associato può recedere in qualsiasi momento dalla JRU.
- f. L'Assemblea Generale può revocare, con votazione a maggioranza qualificata dei  $\frac{2}{3}$  l'associatura di un membro in qualsiasi momento per gravi motivi.
- g. Il membro associato nomina un rappresentante che può partecipare ai lavori dell'Assemblea Generale senza diritto di voto. Il rappresentante in Assemblea Generale di un membro associato non può far parte del Comitato di Gestione e Coordinamento.
- h. Il membro associato partecipa alle attività ELIXIR-IIB e ha gli stessi diritti e doveri dei membri effettivi previsti dall'articolo 3 dell'accordo costitutivo della JRU.

#### **Art. 11 – Recesso o espulsione di membri effettivi in Assemblea Generale**

Il recesso o l'espulsione dei membri effettivi è possibile in qualsiasi momento. L'espulsione per gravi motivi può avvenire, su proposta scritta e motivata del CGC, con decisione dell'Assemblea Generale di almeno due terzi delle parti, esclusa la parte oggetto della votazione. La JRU sussiste in forza delle rimanenti parti nonostante il recesso o l'espulsione di qualsivoglia membro fatta esclusa la Lead Entity (CNR). Il recesso o espulsione della Lead Entity comporta la cessazione della JRU come previsto dall'articolo 13 dell'accordo costitutivo della JRU.

#### **Art. 12 – Veste Grafica**

Tutti i documenti ufficiali prodotti dalla JRU e destinati a terzi, (come lettere, pubblicazioni, brochures, inviti, newsletter e altro) devono laddove possibile riportare il logo ufficiale dell'iniziativa. La scelta del logo verrà effettuata dal Comitato di Gestione e Coordinamento, anche sulla base di indicazioni da parte di Elixir-Europe ed approvata dall'Assemblea Generale.

#### **Art. 13 – Comunicazione e uso del brand “ELIXIR-IIB” e “ELIXIR-Italy”**

Le parti possono svolgere attività di comunicazione relativa alle attività della JRU anche pubblicando materiale recante il logo della JRU. Le parti sono tenute a far circolare qualsiasi tipo di pubblicazione recante il logo della JRU in un tempo ragionevolmente adatto a far sì che le altre parti possano intervenire proponendo modifiche. La pubblicazione di qualsiasi materiale a nome e per conto della JRU o comunque utilizzando una veste grafica che possa far intendere questo deve ricevere il parere favorevole del JRU Manager.

L'uso dei brand “ELIXIR-IIB” e “ELIXIR-Italy” nell'ambito della sottomissione di progetti di ricerca, servizi web, etc. è soggetto ad approvazione da parte del CGC, previa comunicazione all'AG.

#### **Art. 13 bis – Coordinamento delle Attività del personale delle parti a nome della JRU**

- a. Il personale dipendente delle parti (per brevità “personale” da qui in poi) ha diritto a partecipare alle attività della JRU e di Elixir-Europe rispettando il presente regolamento e secondo le modalità previste per ciascuna attività.
- b. Il personale che intenda partecipare alle attività della JRU o di Elixir-Europe è tenuto a comunicarlo tempestivamente al membro dell'Assemblea Generale di riferimento, ovvero al

- membro dell'Assemblea Generale della parte di cui è dipendente, utilizzando i canali e le modalità che le parti si impegnano a predisporre.
- c. I membri dell'Assemblea si impegnano a comunicare regolarmente al JRU Manager i nominativi del personale che rappresentano e che prenda parte alle attività della JRU e di Elixir-Europe secondo i canali predisposti dal JRU Manager. In particolare:
    - i. Comunicando tempestivamente e non oltre 7gg lavorativi i nominativi e i contatti del personale che prenda parte alle attività della JRU o di Elixir-Europe per la prima volta. La comunicazione dovrà inoltre descrivere brevemente in quale veste il personale prende parte all'attività e fornendo una stima dell'impegno temporale previsto, espresso in mesi/uomo (PM) per l'anno solare in corso.
    - ii. Aggiornando con cadenza almeno semestrale il registro del personale coinvolto in attività ELIXIR o Elixir-Europe predisposto dal JRU Manager.
  - d. Il personale coinvolto nelle attività della JRU o di Elixir-Europe è tenuto a comunicare con regolarità al membro dell'Assemblea di riferimento lo stato del proprio coinvolgimento e a coordinarsi con gli organi della JRU e di Elixir-Europe a cui le attività partecipate fanno riferimento.
  - e. Il personale coinvolto in attività o che prenda impegni con Elixir-Europe e che non si coordini con la JRU secondo le modalità descritte dal presente regolamento, lo fa a titolo personale e le attività e gli eventuali impegni intrapresi con Elixir-Europe non potranno essere in alcun modo ascritti alla JRU.

#### **Art.14 – Sito Web di ELIXIR-IIB**

La JRU dispone di un proprio sito Web all'indirizzo [www.elixir-italy.org](http://www.elixir-italy.org). Il sito è organizzato in modo da garantire spazio per le iniziative e le comunicazioni di ogni membro della JRU. Ciascun membro si impegna a tenere aggiornata la propria sezione in modo da garantire la massima visibilità alle attività della JRU.

#### **Art.15 – Riservatezza**

Le parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni confidenziali, qualificate come tali e comunicate o comunque rese disponibili nell'ambito della iniziativa oggetto dell'Accordo.

#### **Art. 16 – Interpretazione**

Qualora sorgessero problemi di interpretazione dell'Accordo e/o del presente Regolamento, il Comitato di Coordinamento propone una interpretazione univoca scritta all'Assemblea Generale che la approva a maggioranza semplice.

#### **Art. 17 – Obblighi delle parti**

- a. È fatto espresso divieto a ciascuna delle parti di sospendere, ritardare o interrompere la regolare esecuzione dei lavori della JRU ed è obbligo delle parti rispettare l'Accordo nonché il presente Regolamento pena esclusione dalla JRU.
- b. Le parti sono tenute a informare tempestivamente il JRU Manager in merito alla messa in opera di nuovi servizi infrastrutturali, o a modifiche sostanziali di servizi infrastrutturali già in essere, che rientrino nel dominio di interesse della JRU e/o di Elixir-Europe.

#### **Art. 18 – Miscellanea**

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte ciascuna delle parti provvederà a mettere a disposizione personale di provata e dimostrata capacità e competenza.

Eventuali spese amministrative, legali, di consulenza o altre spese di carattere generale che fossero sostenute nell'ambito della gestione della JRU vengono approvate dal Comitato di Coordinamento. Eventuali attività non precedentemente contemplate che dovessero rendersi necessarie saranno discusse in Assemblea per il loro riconoscimento ed assegnate alle parti competenti.